



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 settembre 2021  
(OR. en)

11535/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0284 (NLE)**

---

---

**AELE 90  
EEE 74  
N 113  
ISL 69  
FL 69  
SAN 532  
PHARM 163  
MI 649**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

---

PROGETTO

**DECISIONE N. ... DEL COMITATO MISTO SEE N**

**del ...**

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE  
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014<sup>1</sup>.
- (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2021/522 inizi dal 1° gennaio 2021, a prescindere dalla data di adozione della presente decisione o dal fatto che l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali a essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2021.
- (3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.

---

<sup>1</sup> GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1.

- (4) Le condizioni per la partecipazione degli Stati EFTA e delle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e dei loro cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE, affinché tale cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## *Articolo 1*

All'articolo 16, paragrafo 1, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32021 R 0522**: Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione fissata nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. .../2021 del ... 2021 [la presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell'azione.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma."

## *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, ...

*Per il comitato misto SEE*

*Il presidente*

*[...]*

*I segretari*

*del comitato misto SEE*

*[...]*

---